

ALLEGATO "B"

AL N. 6116 DI REP. ED AL N. 4500 DI RACC.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"LA CITTADELLA DEL SAPERE S.R.L."

ARTICOLO 1)

E' costituita la società a responsabilità limitata mista pubblico-privata denominata

"LA CITTADELLA DEL SAPERE S.R.L."

ARTICOLO 2)

La società ha sede nel Comune di Lagonegro e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, unità locali ed uffici in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 3)

La società ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader di cui alla Misura 19 - Sviluppo Locale di Tipo **Partecipativo** del PSR Basilicata 2014-2020, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali.

La società, coerentemente con le proprie finalità e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL) "La Cittadella del Sapere", costituito per la realizzazione della strategia Leader, nel quadro di un approccio integrato, globale e **multisetoriale** della realtà locale, intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le

risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, fondato sulla animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze **endogene** economiche sociali e culturali.

In particolare, indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico delle aree di riferimento in base ed in coerenza con gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Più precisamente si propone l'obiettivo di animare, sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale inteso nell'insieme di attività agricole, **agrituristiche**, artigianali, commerciali, culturali, di turismo rurale e di servizi tramite i seguenti interventi:

- partecipazione a politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, nazionali e regionali;
- promozione di relazioni **interregionali** ed internazionali, anche mediante l'adesione a reti, con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze, di conoscenze e di metodologie operative, nonché della elaborazione di progetti comuni;
- promozione dello sviluppo sostenibile del territorio lucano interessato mediante il metodo della **concertazione** e della collaborazione tra enti pubblici, soggetti economici ed associazioni sia nelle fasi di elaborazione che in quelle di attuazione dei piani, dei progetti e delle iniziative di sviluppo locale;

- assistenza tecnica agli enti locali, alle comunità locali, ai promotori di progetti di sviluppo ed alle aziende del territorio;
- salvaguardia e promozione delle produzioni agricole, alimentari ed artigianali e del patrimonio ambientale e culturale locali promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizio e urbanistico, ecc.);
- promozione di azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;
- promozione, realizzazione e gestione diretta o indiretta di corsi di formazione rivolti ad operatori economici ed a giovani orientati ad avviare nuove iniziative di impresa, anche in collaborazione con altri enti;
- assistenza all'innovazione tecnologica ed informatica, ricerca e sviluppo scientifico, sperimentazione tecnica e elaborazione dati;
- promozione di servizi pubblicitari e di marketing anche territoriale, ricerche di mercato, organizzazione di reti distributive e vendita, immissione sul mercato di prodotti del territorio;
- supporto, consulenza e assistenza alla programmazione economico-sociale e alla pianificazione territoriale per gli enti locali;
- realizzazione di analisi, studi e ricerche per enti locale e altri soggetti pubblici e privati operanti nell'area di riferimento

anche per attività svolte fuori dal territorio nazionale;

- sviluppo e realizzazione di iniziative progettuali e di ricerca connesse ad interventi promossi da enti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, imprese nonché associazioni di imprese;

- assistenza tecnica per la progettazione, gestione, controllo, valutazione, rendicontazione e monitoraggio di programmi e progetti a valere sui fondi strutturali europei e sui programmi a gestione diretta e di cooperazione territoriale europea;

- assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio dei fondi strutturali e di coesione europei;

- consulenza ed assistenza finanziaria ad imprese ed enti pubblici e privati;

- percorsi formativi per enti, imprese e privati dei paesi U.E. e di quelli di adesione: progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di orientamento e di formazione professionale continua; sviluppo delle attività di promozione del sistema di relazione, analisi, progettazione, controllo, promozione dell'occupazione e valutazione; gestione organizzativa, amministrativa, tecnica e didattica degli interventi; coordinamento e direzione degli interventi; produzione e commercio di articoli editoriali, audiovisivi e di altro genere per scopo didattico; progettazione, produzione e commercio di pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e metodi per la formazione;

- consulenza per l'implementazione di idonei strumenti per l'analisi di mercato,

consulenza per l'implementazione di un sistema informativo di marketing; consulenza strategica e fornitura di soluzioni innovative di internet marketing; sviluppo di progetti di **ebusiness**; organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, garantendo presidio ed assistenza nell'erogazione di servizi da esse derivanti; definizione, progettazione e sviluppo di strumenti di comunicazione aziendale;

- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; sviluppo del territorio come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, e come risorsa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di integrare i percorsi **istruuttivi** e **pedagogici** dei singoli istituti, e in questo impegnandosi in particolare in favore della fruizione da parte degli istituti scolastici dei musei civici, **ecomusei** e qualsivoglia realtà culturale del territorio locale;

- sostegno alla promozione di azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, dell'educazione ambientale, della protezione della **biodiversità** e della promozione dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; assistenza tecnica finalizzata alla progettazione, realizzazione e monitoraggio di azioni innovative mirate alla salvaguardia ambientale, alla mitigazione dell'impatto ambientale in aree ad elevato valore naturalistico;

- definizione e gestione di strategie di sviluppo turistico e marketing territoriale. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico e non in via prevalente), mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo ritenute utili o necessarie, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie personali e reali a garanzia di proprie obbligazioni o nell'interesse anche di società dalla stessa partecipate direttamente o indirettamente, associazioni temporanee di impresa, consorzi, associazioni in partecipazione ed enti vari nei quali abbia partecipazioni di controllo o minoritarie nei limiti previsti dalla legge;

- assumere, direttamente od indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, sia italiane che all'estero, imprese, enti o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, stipulare contratti di rete;

- partecipare a gare, appalti licitazioni private, trattative private, appalti concorso per le attività di cui all'oggetto sociale sia per privati che per pubbliche amministrazione.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie e di ogni altro genere previste a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale e comunitario.

Pertanto la società potrà presentare, attivare, realizzare e gestire progetti ed iniziative finanziati con fondi dell'Unione Europea nazionali e di enti locali.

ARTICOLO 4)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5)

Il capitale sociale è fissato in euro 200.220,00 (duecentomiladuecentoventi virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge, che dovranno appartenere per almeno il 51% (cinquantuno per cento) a soggetti privati.

La società potrà aumentare il capitale sia a pagamento, mediante nuovi conferimenti, sia a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante il conferimento di denaro ovvero di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Se si conferiscono prestazioni d'opera o servizi è indispensabile la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite, in qualsiasi momento, dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Le quote di nuova emissione potranno anche essere offerte a terzi.

ARTICOLO 6)

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di raccolta del risparmio la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. In ogni caso non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci alla società, nè la rinuncia da parte dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

ARTICOLO 7)

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. L'emissione dei titoli di debito deve essere adottata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale, fissandone le modalità.

ARTICOLO 8)

In caso di trasferimento anche tra soci, per atto tra vivi in tutto od in parte, delle partecipazioni sociali è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Per partecipazione si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ed i diritti di sottoscrizioni alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di

rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si **consegu**a, in via diretta o indiretta, anche tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei **proponenti**.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non **esercitano**; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero **prelazonato**, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo **fungibile**, deve dare comunicazione del proprio intendimento a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita rispettivamente al domicilio risultante dal

Registro delle Imprese ed alla sede legale, indicando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Trattandosi di società mista pubblico privata il diritto di prelazione spetta in primo luogo ai soci appartenenti alla medesima categoria (pubblica o privata). Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci appartenenti alla medesima categoria possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare. Nel caso in cui nessuno dei soci della medesima categoria intenda esercitare il diritto di prelazione, il diritto di prelazione potrà essere esercitato entro il termine di decadenza dei successivi trenta giorni dagli altri soci.

Nel caso in cui nessun socio intenda esercitare il diritto di prelazione, l'organo amministrativo nei successivi trenta giorni dovrà comunicare al socio intenzionato ad alienante il proprio gradimento in ordine alla cessione.

In mancanza, trascorso detto ulteriore termine, l'alienante potrà trasferire la quota all'acquirente indicato nei termini e condizioni comunicati, entro i sessanta giorni successivi.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo **infungibile** il diritto di prelazione potrà esercitarsi per la somma di danaro che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione indirizzata agli altri soci.

In mancanza di tale indicazione la comunicazione stessa sarà considerata priva di effetti.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci il socio

che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della decisione di esercitare il diritto di prelazione e della relativa proposta contrattuale, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso comunicando l'intenzione di non addivenire alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal socio intenzionato ad alienare.

Il trasferimento della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio intenzionato ad alienare abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

ARTICOLO 9)

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli articoli 1105 e 1106 c.c.

ARTICOLO 10)

Ogni socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso, in ogni caso, si esercita mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal giorno in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota

posseduta dal socio recedente.

I criteri di determinazione del valore della partecipazione e le modalità del rimborso sono disciplinate dall'articolo 2473 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11)

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o abbia subito una condanna che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo

amministrativo. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

ARTICOLO 12)

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo, eventualmente del suo Presidente, o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale

alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 13)

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dall'organo amministrativo o da uno degli amministratori, in caso di amministrazione pluripersonale disgiuntiva, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea sarà valida anche se non

convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, sia presente o informato della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si **opponga**

alla trattazione dei relativi argomenti. Se gli amministratori e l'organo di controllo se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, **videocollegati** od **audiocollegati** a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, da un socio o da un terzo, mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2) c.c..

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano di età. In caso di amministrazione **pluripersonale** non collegiale l'assemblea è presieduta dall'amministratore più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica l'esistenza e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento dell'assemblea, ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si **astengano**, sono decise dall'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita in

prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la quota di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. e dagli articoli 2484 e 2487 c.c., tanto in prima quanto in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

Restano comunque salve tutte le disposizioni di legge o del presente atto costitutivo che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 14)

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione che sarà composto da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina;
- c) da un organo amministrativo **pluripersonale** di natura non collegiale nel numero stabilito dai soci all'atto della nomina.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta della forma di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 c.c. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in

carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato al momento della loro nomina, e possono essere rieletti. Sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

ARTICOLO 15)

In caso di nomina di più amministratori, salvo il disposto dell'articolo 2475 comma 5 c.c., l'amministrazione può essere ad essi affidata disgiuntamente e/o congiuntamente, secondo quanto stabilito nella decisione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art.2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

ARTICOLO 16)

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente se non già nominati dai soci.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della adunanza, ai Consiglieri a mezzo di lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (membri effettivi dell'Organo di Controllo se nominato) oppure a mezzo di telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (membro effettivo

dell'Organo di Controllo se nominato), rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito

per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta spedita alla società anche a mezzo fax, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza od in **audioconferenza** purchè sino rispettate le condizioni innanzi previste per l'assemblea dei soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà

essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 17)

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 18)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente alla decisione dei soci e può nominare direttori, direttori generali, institori, procuratori per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.

ARTICOLO 19)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, a seconda della forma di amministrazione prescelta, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- agli amministratori congiuntamente e/o disgiuntamente, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina, in caso di amministrazione **pluripersonale** non collegiale.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo

amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20)

Agli amministratori può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente.

ARTICOLO 21)

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso di particolari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza. L'incarico, che diventa operativo con la sottoscrizione di apposito contratto, ha una durata determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina, comunque non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile non più di tre volte. Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'attuazione degli indirizzi gestionali da esso adottati. Ha la direzione interna, amministrativa e tecnica, con poteri determinativi e di controllo.

Il Direttore Generale, inoltre, coordina e **coadiuva** l'attività dei Direttori di Progetto eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vice direttore se nominato.

ARTICOLO 22)

Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante decisione dei soci, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale, ovvero ancora può nominare un revisore (o una società di revisione) al quale si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo ove nominato ha compiti e funzioni di revisione legale dei conti, oltre che di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il tutto nell'osservanza del citato articolo 2477 del codice civile e salve le inderogabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 23)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24)

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'attività esercitata dalla società; in questo ed ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., o nella nota integrativa, in caso di bilancio in forma abbreviata.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ARTICOLO 25)

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 26)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

In originale firmato:

Franco **Muscolino**

Nicola Guerriero Notaio segue sigillo.